

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 36 del 29/06/2015

Copia della presente deliberazione nr. 36 del 29/06/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 07/08/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE UNIONI CIVILI**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di giugno, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
CECCHINI PIERO	P	TONTI TIZIANO	G
RUSSOMANNO PAOLO	P	DEL PRETE ENRICO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	G
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	GAUDENZI SIMONA	G
SABATTINI LAURA	P	CECCHINI MARCO	G
PICCIONI GIOVANNA	P	CASANTI FILIPPO	P
CAVOLI ALBERTO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	G
GALLI SEVERINO	P		

PRESENTI N 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

I Consiglieri Tonti Tiziano, Del Corso Pierangelo, Gaudenzi Simona, Cecchini Marco e Lattanzio Giuseppe sono assente giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO, SIGNORINI FABRIZIO.

Sono nominati scrutatori:

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 36 (proponente: Assessore Galvani Giampiero) predisposta in data 15/06/2015 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/06/2015 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 19/06/2015 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Daniele Cristoforetti;

Illustra l'argomento l'Assessore Galvani: il regolamento nasce da una mozione presentata dalla Consigliera Laura Sabattini e da tutto il Gruppo P.D. nella seduta di CC. Del 30/03/2015, approvata con deliberazione n. 3/2015. Ringrazia la Dott.ssa Rufer, Dirigente, per la celerità con cui ha predisposto il regolamento.

La Consigliera Sabattini illustra l'emendamento soppressivo proposto dalla 3^a Commissione Consiliare (All. B). La mozione del 30/03/2015 raffigurava un percorso per giungere alla registrazione di un'unione civile. Politicamente aveva valore che i cittadini si rivolgessero all'anagrafe e non all'URP, ma tecnicamente ne è stata spiegata l'impossibilità.

L'Assessore Galvani preannuncia una revisione di altri regolamenti nelle parti non aderenti alla costituzione del nuovo registro.

Il Capogruppo Ercolessi (P.D.) dichiara che voterà a favore sia dell'emendamento che del regolamento e ringrazia l'Amministrazione per aver portato celermente all'approvazione tale importante regolamento.

Il Capogruppo Del Prete (A.S.L.) si dichiara contento per la mozione, condivide il regolamento e quanto detto dalla Consigliera Sabattini in merito all'impegno dei Consiglieri per studiare il regolamento.

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso l'Ufficio di Segreteria Generale.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'emendamento soppressivo:

Emendamento soppressivo, prot. n. 22040/2015 del 25/06/2015, presentato dalla Presidente della III Commissione Consiliare, dott.ssa Laura Sabattini, che modifica il regolamento come di seguito riportato:

All'art. 4, comma 1, sopprimere la parte che va da "Il Riferimento" a "Costituzione".

L'art. 4, comma 1, così emendato, è quindi il seguente:

"L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (D.P.R.223/1989)."

Posto il suddetto emendamento in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri assegnati..... n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.....n. 11 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti di O.C. e Del Prete di A.S.L.)
Voti contrarin. 00,
Astenuti.....n. 01 (il consigliere Lorenzi P.d.L.);

L'emendamento viene approvato.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'atto deliberativo con il regolamento emendato (All. A), con voti:

Consiglieri assegnati..... n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.....n. 11 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti di O.C. e Del Prete di A.S.L.)
Voti contrarin. 00
Astenuti.....n. 01 (il consigliere Lorenzi P.d.L.);

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 36 .



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 15/06/2015

SETTORE: 4

SERVIZIO:URP-Front office al cittadino

DIRIGENTE RESPONSABILE: dr.ssa Claudia M. Rufer

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 10 del 30/03/2015 è stata approvata una mozione, presentata dalla Presidente della 3° Commissione consiliare, per l'istituzione nel comune di Cattolica di un registro delle coppie di fatto e che, pertanto occorre approvarne il Regolamento;

Considerato che la struttura della società italiana è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che, anche quando sono caratterizzati da una convivenza stabile e duratura, non si concretizzano esclusivamente nell'istituto del matrimonio;

Preso atto che:

L'articolo 4, comma 6 dello Statuto Comunale sancisce che *“Il Comune attiva politiche sociali a sostegno della famiglia intesa come comunità di persone, come unità sociale da riconoscere, come soggetto da sostenere ed elevare, come risorsa di relazioni di reciprocità rivolta a promuovere una cittadinanza solidale, responsabile e attenta alle differenze di ciascuno”*.

Atteso che :

·“la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'essere umano, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (artt. 2 e 3 della Costituzione)

·la tutela costituzionale dell'art.2 della Costituzione si estende anche alla famiglia di fatto, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, secondo la quale un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali: la corte, con sentenza n.138/2010 ha altresì riconosciuto che per “formazione sociale” deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire

il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico;

·la Corte di Cassazione, I sezione civile, con sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 ha affermato che i conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del “diritto alla vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla Legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;

·La Dichiarazione Universale dei Diritti umani prevede che “tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, ed essendo dotati di ragione e di coscienza, devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” art. 1;

·la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata dalla coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU);

Visti:

·il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.” e in particolare: l'art. 3 in base al quale “il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e l'art. 13 in base al quale “spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

·il DPR 223/1989 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” e in particolare l'art. 4, in base al quale “Agli effetti anagrafici per la famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”;

Ritenuto che il comune possa operare, nell'ambito delle proprie competenze e della legislazione vigente, per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di discriminazione lesive della dignità della persona, ivi incluse quelle sulla parità e non discriminazione tra i generi;

Visto il testo del “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili”, allegato quale parte integrante del presente atto con il quale si provvede ad istituire un apposito registro delle unioni civili, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione e gli effetti nell'ambito dei servizi comunali oltre alle modalità di rilascio dell'attestazione di unione basata su vincolo affettivo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico;

Dato atto che l'iscrizione nel Registro delle unioni civili deve corrispondere alla posizione anagrafica degli interessati in quanto trattasi di riconoscimento di un vincolo affettivo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, che comporta la coabitazione e l'iscrizione nello stesso stato di famiglia;

Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Settore 4, ai sensi dell'art.

49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 attestante la regolarità tecnica della proposta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

A voti

DELIBERA

1.di approvare il “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili” allegato parte integrante al presente atto (All. A) con il quale si provvede ad istituire un apposito registro delle unioni civili, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione e gli effetti nell'ambito dei servizi comunali oltre alle modalità di rilascio dell'attestazione di unione basata su vincolo affettivo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico;

2.di dare atto che l'iscrizione nel Registro delle unioni civili deve corrispondere alla posizione anagrafica degli interessati in quanto trattasi di riconoscimento di un vincolo affettivo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, che comporta la coabitazione e l'iscrizione nello stesso stato di famiglia;

3.di individuare nel Settore 4 - URP front office al cittadino – il servizio preposto alla istituzione, tenuta e aggiornamento del Registro come disciplinato dal presente atto;

4.di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

5.di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

6.di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del settore 4.